

## Così le Costituzioni europee riconoscono il ruolo fondamentale degli avvocati

Un estratto del rapporto dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione «Abbiamo l'esigenza, colta e supportata dall'Osservatorio, di effettuare una riflessione comparata ed approfondita sui caratteri e su alcuni degli elementi fondamentali della regolamentazione della professione forense negli ordinamenti nazionali dei Paesi che costituiscono i modelli di riferimento e che per dimensioni e rilevanza hanno maggiore incidenza nel panorama europeo (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna). Alla luce di quanto sin qui osservato, la Commissione ha inteso anzitutto impostare una analisi costituzional-comparatistica. Ciò non solo al fine di superare - prendendo atto dell'esistenza di una progressiva integrazione del mercato dei servizi - la prospettiva di una regolamentazione che rispecchi esclusivamente esigenze, finalità, prassi ed assetti nazionali, ma anche e soprattutto al fine di evidenziare l'esistenza di un tendenza condivisa - nei quattro paesi indicati, ed anche in un quadro più esteso - a riconoscere rilievo costituzionale alla professione forense, come presidio irrinunciabile per la tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni costituzionali riguardanti l'avvocatura possono essere classificate - con riferimento alle esperienze per ora considerate dalla Commissione - nei seguenti gruppi.



Anzitutto, un significativo numero di Costituzioni europee riconosce - sulla scorta del V e del VI emendamento della Costituzione statunitense, come interpretati a partire dalla sentenza *Miranda v. Arizona* del 1966 - il ruolo fondamentale dell'avvocato nella garanzia del diritto di difesa del soggetto interessato da un procedimento penale e/ o sottoposto a restrizioni della libertà personale. Il diritto al patrocinio tecnico di un legale in materia penale ed in relazione alle misure restrittive della libertà personale è espressamente riconosciuto, ad esempio dall'art. 17, comma 1, della Costituzione italiana, come interpretato a partire dalla sentenza *Miranda v. Arizona* del 1966. Il ruolo fondamentale dell'avvocato nella garanzia del diritto di difesa del soggetto interessato da un procedimento penale è sottoposto a restrizioni della libertà personale. Il diritto al patrocinio tecnico di un legale in materia penale ed in relazione alle misure restrittive della libertà personale è espressamente riconosciuto, ad esempio dall'art. 17, comma 1, della Costituzione italiana, come interpretato a partire dalla sentenza *Miranda v. Arizona* del 1966.

3, della Costituzione spagnola ( in sede di garanzia costituzionale della libertà personale); art. 32, comma 3, Costituzione portoghese; art. 11, comma 4 Cost. Cipro, per il caso di arresto in sede di garanzia costituzionale della libertà personale; art. 12, comma 5, lett. c) Cost. Cipro, in materia penale. Più in generale, sono diffusamente presenti disposizioni di carattere generale sul diritto al patrocinio di un avvocato liberamente scelto: art. 24, comma 2, Cost. Spagnola; art. 42, Cost. Polonia; art. 30, comma 3, lett. d) Cost. Cipro, sotto il duplice profilo della scelta del legale di fiducia e del diritto all' assistenza legale gratuita (' free legal assistance where the interests of justice so require and as provided by law'). Dal punto di vista delle garanzie istituzionali della professione forense, merita segnalare soprattutto la previsione di cui all' art. 208 della Costituzione portoghese ( intitolato Patrocinio forense), a mente del quale: "La legge assicura agli **avvocati** le immunità necessarie all' esercizio del mandato e disciplina il patrocinio forense come elemento essenziale dell' amministrazione della giustizia". Tale disposizione è di particolare interesse, in quanto lega alla riserva di legge in materia di disciplina dell' avvocatura la consapevolezza - che si traduce in una vera e propria riserva rinforzata - del nesso profondo che lega l' esercizio della professione e del patrocinio alla buona amministrazione della giustizia. Interessante - sul piano più generale della garanzia istituzionale delle **professioni** - il caso della Polonia, in cui è costituzionalmente contemplata la possibilità di costituire organi di autodisciplina professionale ( art. 17 Costituzione), senza tuttavia un riferimento espresso alla sola avvocatura. In due casi - Germania e Austria - la disciplina dell' Avvocatura è richiamata in sede di riparto delle competenze legislative tra Stato federale e Laender. Mentre l' art. 74 GG affida tale disciplina ("avvocatura e consulenza legale") alla legislazione concorrente, l' art. 10, comma 1, n. 6 della Costituzione austriaca la affida alla competenza federale. «C' È UNA TENDENZA CONDIVISA A RICONOSCERE RILIEVO COSTITUZIONALE ALLA PROFESSIONE FORENSE COME PRESIDIO IRRINUNCIABILE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI »